CAMERA DEI DEPUTATI N. 1041

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

RUSSO FERDINANDO, BECCHETTI, ANDREOLI, ARMELLIN, BAMBI, BIANCHI, CACCIA, CAFARELLI, CARRUS, CONTU, FOSCHI, FOTI, IANNIELLO, LATTANZIO, LIGATO, MALVESTIO, NAPOLI, NUCCI MAURO, PAGANELLI, PERUGINI, PUJIA, QUIETI, RABINO, RIGHI, RINALDI, RUSSO GIUSEPPE, RUSSO VINCENZO, SAVIO, SENALDI, SINESIO, URSO, VISCARDI, VITI, ZAMBON, ZOPPI

Presentata il 18 dicembre 1983

Misure urgenti e modifiche organizzative per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'Azienda di Stato per i servizi telefonici (ASST) è in effetti tuttora strutturata, soprattutto in periferia, così come lo era all'atto della sua costituzione risalente al lontano 1925 (regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884), allorché gli impianti, il traffico e i servizi avevano una così scarsa consistenza da non essere neppure minimamente comparabili con la situazione attuale.

Basti, infatti, considerare che soltanto nel periodo gennaio 1973-dicembre 1983, per la parte di competenza dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, si sono registrati, in tema di investimenti, di circuiti e di traffico, i seguenti significativi incrementi:

investimenti, da 72,2 miliardi del 1973 a 565, 2 miliardi del 1983;

circuiti, da n. 54.450 del 1973 a n. 151.995 del 1983;

traffico, da 895 milioni di minuti di conversazione del 1973 a 2336,5 milioni di conversazione del 1983.

Al riguardo va tuttavia considerato che i 72 miliardi investiti nel 1973 sono equiparabili a circa 314 miliardi per effetto della sola svalutazione monetaria con una crescita effettiva dell'ordine del 180 per cento, contro un aumento del traffico e dei circuiti del 300 per cento circa per mancanza di disponibilità finanziaria.

È pertanto aumentato il grado di occupazione della rete dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici con il rischio di giungere alla sua completa saturazione ancor prima del 1990.

Senza far cenno a più lontani precedenti e limitandosi alla scorsa legislatura, il precario assetto dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici è stato eviden-

ziato, ai fini dei necessari interventi e rimedi, in occasione dell'esame delle varie proposte di legge concernenti l'istituzione delle Direzioni compartimentali Basilicata, Molise ed Umbria dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, proposte queste che, pur approvate dalla X Commissione permanente della Camera dei deputati nel testo unificato di cui al disegno di legge n. 2081 – Atto Senato –, non ebbero seguito per l'anticipato scioglimento delle Camere.

Più di recente lo stesso relatore sul bilancio dello Stato per l'esercizio finanziario 1983 ha tenuto a mettere in rilievo l'inadeguatezza dell'attuale modulo organizzativo aziendale e del pari ha fatto, con l'autorevolezza sua propria, la Corte dei conti nella relazione al Parlamento sul Rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 1982, ribadendo quanto già osservato per gli esercizi precedenti.

Stante la specifica, risaputa competenza di detta Corte, giova riportare della testè menzionata relazione la parte più saliente ai fini che qui interessano:

« Allo stato, tuttavia, l'organizzazione amministrativa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici resta sostanzialmente disciplinata dal regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, ed è caratterizzata da un notevole accentramento di competenze, cui non ha potuto ovviare neppure l'emanazione di norme potenzialmente idonee a conferire, in materia di spesa, più ampie attribuzioni agli organi periferici (1). La mancata istituzione di uffici di ragioneria zonali ha reso praticamente inoperante la normativa di decentramento ed anche precluso ai dirigenti preposti agli uffici periferici l'effettivo esercizio delle funzioni loro attribuite dal decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972. A tale lacuna legislativa, reiteratamente sottolineata dalla Corte, va ormai posto rimedio, in considerazione dei negativi riflessi che essa determina sull'efficienza dell'Azienda » (pag. 889).

Nonostante le riferite, perduranti carenze suscettibili, unitamente alla insufficienza degli investimenti, di determinare l'ulteriore degrado dei servizi, non hanno sinora avuto alcun esito, nel passato, le sollecitazioni svolte dall'Azienda per interventi rispondenti a documentate esigenze funzionali, compatibili con qualsiasi ipotesi di riforma globale del settore delle telecomunicazioni che sia finalizzata, tra l'altro, alla migliore utilizzazione delle strutture esistenti.

Il provvedimento proposto prevede modifiche organizzative e adeguamenti dei ruoli organici dirigenziali improntate al conseguimento di una gestione sufficientemente agile e decentrata, obiettivo questo maggiormente riscontrabile ove si ponga mente alla disposta trasformazione e all'effettuato potenziamento degli ispettorati telefonici, e ciò in linea anche con il nuovo assetto su base regionale, che in questi ultimi tempi si è dato la SIP.

Con l'articolo 1 si provvede a trasformare gli attuali cinque ispettorati telefonici di zona in direzioni compartimentali telefoniche di Stato, nonché ad istituire due nuove direzioni compartimentali con sede a Palermo e Cagliari.

L'istituzione di queste ultime si impone sia per far luogo ad un ampio decentramento con la connessa attribuzione di effettivi poteri gestionali ai dirigenti periferici, in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972, sia per addivenire ad una più equilibrata

(1) Per una migliore comprensione del testo si riporta integralmente anche la nota di richiamo cui sul punto rimanda la Corte dei conti nella citata sua relazione:

« L'articolo 13 – ultimo comma – della legge 12 marzo 1968, n. 325, aveva infatti esteso all'ispettore generale delle telecomunicazioni (la cui funzione è esercitata dal direttore generale dell'ASST), nei confronti dei capi degli ispettorati telefonici di zona, le stesse attribuzioni spettanti al direttore generale dell'amministrazione postale nei riguardi dei direttori compartimentali, in materia di assegnazione di fondi agli organici periferici, ai fini dell'adozione dei conseguenti provvedimenti di spesa ».

distribuzione di competenza territoriale fra le direzioni compartimentali. Equilibrio questo che oggi, di certo, non sussiste ove si consideri, ad esempio, la circoscrizione dell'ispettorato V zona Napoli che comprende parte della regione Lazio, nonché le regioni Campania, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia e quella dell'ispettorato IV zona Roma la quale abbraccia gran parte della regione Lazio e le regioni Toscana, Liguria e Sardegna.

Anche in questo il provvedimento si appalesa compatibile con il nuovo futuro assetto delle telecomunicazioni, il quale dovrà comunque prevedere che nelle sedi di Palermo e Cagliari vi siano appositi organismi a livello quanto meno compartimentale. E ciò perché in dette sedi sarà senz'altro necessario creare dei nodi di transito per l'espletamento del traffico internazionale ed intercontinentale.

Con l'articolo di cui trattasi si prevede, inoltre, che mediante uno strumento duttile, quale è il decreto ministeriale, siano stabilite, previamente sentito il consiglio di amministrazione, le circoscrizioni territoriali di tutte le direzioni compartimentali telefoniche di Stato e le relative attribuzioni secondo un'impostazione volta ad assicurare, come si è accennato, un appropriato, vasto decentramento e lo snellimento delle procedure.

In vista del raggiungimento di tali obiettivi è pure sancita la possibilità che nell'ambito delle rispettive circoscrizioni le direzioni compartimentali possano avere, per esigenze di carattere tecnico o amministrativo, prop uffici ubicati in sede diversa da quella compartimentale.

Con l'articolo 2 il direttore dell'Azienda assume la qualifica di direttore generale dell'Azienda stessa e come tale è collocato, giusta l'allegato quadro F, a livello di funzione B alla pari di colleghi preposti ad altre aziende autonome.

A collaborare con il direttore generale il quale, fra l'altro, svolge compiti di capo dell'ispettorato generale delle telecomunicazioni, è chiamato un vice direttore generale di livello C.

Alle direzioni centrali e alle direzioni compartimentali con esclusione per queste ultime di quelle di nuova istituzione retta da dirigenti superiori, sono preposti dirigenti generali di livello C appartenenti al suddetto quadro F.

Per la nomina a vice direttore generale, direttore centrale e direttore compartimentale, di uguale livello, si è mantenuta ferma nella sostanza la norma ex articolo 11 della legge 27 febbraio 1958, n. 119.

Con l'articolo 3 si rimedia alla denunciata carenza di ragionerie periferiche prevedendo, per ciascuna direzione compartimentale, un'annessa ragioneria.

Con lo stesso articolo si prevedono, mediante estensione di una già sperimentata norma dell'Amministrazione postale, ovverosia l'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 619 del 1955, le attribuzioni di controllo interno di dette ragionerie e quelle di controllo esterno che vengono demandate alle delegazioni e sezioni regionali della Corte dei conti.

L'articolo 4 reca le nuove tabelle organiche in sostituzione di quelle corrispondenti di cui all'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972, nonché le norme di attuazione relative al direttore e ai direttori centrali del'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Relativamente alla consistenza di dette nuove tabelle, oltre a quanto accennato per l'assetto centrale, è da tenere presente che si tratta, in sostanza, di ritocchi aggiuntivi agevolmente ricostruibili, salvo a fornire all'occorrenza ulteriori elementi di dettaglio, muovendo dall'attuale situazione organizzativa e dal duplice presupposto che ciascuna direzione compartimentale va articolata – fatta eccezione per le due di nuova istituzione – in

sei reparti di cui tre amministrativi e tre tecnici e che occorre prevedere, per una maggiore snellezza dei servizi, anche l'istituzione di uffici decentrati in sede diversa da quella compartimentale come dianzi ricordato *sub* articolo 1.

Dei cinque posti recati in aumento nella qualifica di dirigente generale di livello C, un posto soltanto è destinato agli amministrativi, mentre i restanti quattro possono essere indifferentemente attribuiti a dirigenti superiori tecnici o a dirigenti superiori amministrativi.

L'articolo 5, infine, stabilisce che al maggior onere derivante dal presente provvedimento, valutato per l'anno finanziario 1984 in lire 66.250.000, si farà fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 196 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per l'anno finanziario medesimo e per quelli successivi.

ALLEGATO

PROSPETTO ORGANICO DIRIGENZIALE

(Decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972 e successive modifiche).

QUALIFICHE	Attuali	Proposte	Differenze
Dirigenti generali:			
Dirigenti generali livello B	—	1	+ 1
Dirigenti generali livello C	9	14	+ 5
	9	15	+ 6
Dirigenti amministrativi:			
Dirigente superiore	13	16	+ 3
Primo dirigente	23	40	+ 17
	36	56	+ 20
Dirigenti tecnici:			
Dirigente superiore	17	18	+ 1
Primo dirigente	25	39	+ 14
	42	57	+ 15

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

I cinque ispettorati di zona, di cui all'articolo 39 della legge 18 febbraio 1963, n. 81, assumono la denominazione di direzioni compartimentali telefoniche di Stato.

In aggiunta sono istituite altre due direzioni compartimentali telefoniche di Stato con sede a Palermo e a Cagliari.

Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione, saranno stabilite le circoscrizioni territoriali di tutte le suddette direzioni compartimentali nonché le relative attribuzioni, al fine di attuare il più ampio decentramento delle competenze e lo snellimento delle procedure.

Nell'ambito delle rispettive circoscrizioni le predette direzioni possono avere, per esigenze di carattere tecnico o amministrativo, propri uffici ubicati in sede diversa da quella compartimentale.

ART. 2.

Alla direzione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici è preposto il direttore generale.

Alle direzioni centrali e alle direzioni compartimentali, escluse quelle di cui al secondo comma del precedente articolo rette da dirigenti superiori, sono preposti dirigenti generali appartenenti al quadro F allegato alla presente legge.

Svolge le funzioni di vice direttore generale un dirigente appartenente allo stesso quadro F.

Il vice direttore generale, i direttori centrali e i direttori compartimentali esclusi quelli per la Sicilia e per la Sardegna, sono nominati tra i dirigenti superiori dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici con almeno due anni di anzianità nella qualifica.

ART. 3.

A ciascuna direzione compartimentale telefonica di Stato è annessa una ragioneria compartimentale retta da un funzionario con qualifica di primo dirigente del quadro G, allegato alla presente legge.

Le disposizioni dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 619, si applicano anche alle direzioni compartimentali telefoniche di Stato e le funzioni di controllo sono esercitate, nell'ambito della circoscrizione territoriale di ciascuna direzione, dalle delegazioni regionali della Corte dei conti dei capoluoghi dove hanno sede le direzioni stesse e, a seconda delle rispettive competenze, dalla Sezione di controllo della Corte dei conti presso la regione Sicilia e da quella per la regione Sardegna.

ART. 4.

I quadri F, G ed H della tabella XIII, allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono sostituiti con quelli allegati alla presente legge.

Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge il direttore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e i direttori centrali dell'Azienda stessa sono immessi nelle corrispondenti qualifiche e funzioni del nuovo quadro F, conservando le anzianità acquisite.

ART. 5.

La spesa derivante dalla piena attuazione della presente legge è valutata in lire 132.500.000 in ragione d'anno.

All'onere relativo all'anno finanziario 1984, valutato in lire 66.250.000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 196 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per l'anno finanziario medesimo e per quelli successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ALLEGATI

QUADRO F. – Dirigenti generali dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Livello di funzioni	QUALIFICA	Posti di qualifica	FUNZIONI	Posti di funzione
B	Direttore generale di azienda autonoma	1	Direttore generale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici *(a)*	1
C	Dirigente generale *(b)*	14	Vice direttore generale	1
			Direttore centrale	8
			Direttore compartimentale	5
		15		

(a) Esercita anche le attribuzioni già spettanti all'ispettore generale superiore delle telecomunicazioni ai sensi del decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 432, e successive modificazioni e integrazioni.

(b) Dei quali non meno di cinque provenienti dal quadro G, non meno di quattro provenienti dal quadro H, rispettivamente per l'espletamento delle funzioni di vice direttore generale, di direttore centrale amministrativo e di direttore centrale tecnico.

QUADRO G. – Dirigenti amministrativi dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Livello di funzioni	QUALIFICA	Posti di qualifica	FUNZIONI	Posti di funzione
D	Dirigente superiore	16	Vice direttore centrale e vice direttore compartimentale	9
			Consigliere ministeriale aggiunto, ispettore generale e direttore compartimentale delle sedi di minore importanza	7
E	Primo dirigente	40	Direttore di reparto presso gli organi centrali e periferici, vice consigliere ministeriale e vice direttore compartimentale delle sedi di minore importanza	40
		56		

QUADRO H. – Dirigenti tecnici dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Livello di funzioni	QUALIFICA	Posti di qualifica	FUNZIONI	Posti di funzione
D	Dirigente superiore	18	Vice direttore centrale e vice direttore compartimentale	6
			Consigliere ministeriale, ispettore generale e direttore compartimentale delle sedi di minore importanza	12
E	Primo dirigente	39	Direttore di reparto presso gli organi centrali e periferici, vice consigliere ministeriale, direttore di ufficio presso l'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni e vice direttore compartimentale delle sedi di minore importanza	39
		57		